

ALLEGATO 1

PRIMA INDIVIDUAZIONE DEGLI INTERVENTI NON SOGGETTI AD AUTORIZZAZIONE O A PREAVVISO SCRITTO

Art. 7, comma 3, lett. a) della L.R. n. 5/2010

Ai sensi del comma 4 dell'art. 7 della legge regionale 27 gennaio 2010 n. 5, non è richiesto il rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 8 ovvero il preavviso scritto di cui all'articolo 10 per gli interventi in zona sismica di cui al comma 3, lett. a), che "...siano privi di rilevanza ai sensi della pubblica incolumità".

Più specificatamente, non è richiesto il rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 8 ovvero il *preavviso scritto* di cui all'art. 10, qualora gli interventi da realizzare ricadano in una delle seguenti categorie:

- A) Opere non strutturali in edifici esistenti che non comportino:**
- 1. aumenti di carichi;**
 - 2. variazioni nel comportamento delle strutture;**
 - 3. aumento della classe d'uso.**
- B) Opere non accessibili o accessibili per sola manutenzione di dimensioni limitate, comprese le relative fondazioni, che non interagiscono con altre strutture e non ricadono in zone esposte a rischio idraulico o idrogeologico.**
- C) Opere temporanee o rimovibili con dimensioni limitate, comprese le relative fondazioni, che non ricadono in zone esposte a rischio idraulico o idrogeologico.**
- D) Opere e manufatti interrati con dimensioni limitate e presenza occasionale di persone.**

Gli interventi ricadenti nelle suddette categorie e ricompresi negli elenchi seguenti:

- **dovranno essere dichiarati nelle schede a corredo dei documenti allegati ai titoli abilitativi presentati all'Amministrazione comunale competente per territorio;**
- **dovranno essere progettati ed eseguiti nel rispetto della normativa tecnica vigente in materia sismica e la relativa documentazione dovrà essere conservata a cura del committente.**

Si riportano di seguito le tipologie¹ di interventi rientranti nelle categorie su esposte.

- A) Opere non strutturali in edifici esistenti che non comportino: a) aumento dei carichi, b) variazioni nel comportamento delle strutture, c) aumento della classe d'uso.**

Ricadono in tale categoria i seguenti interventi:

¹ Nell'ambito del presente documento si intende per:

- *tettoia*: copertura fissa, costituita da lastre di lamiera, tavolato o simili e sorretta da pilastri;
- *pensilina*: elemento posto al di sopra di porte esterne, finestre e marciapiedi per riparo dalla pioggia e dal sole, priva di pilastri e perciò sostenuta dalla struttura esistente;
- *pergolato*: reticolato di elementi orizzontali e verticali a forma di tettoia ma scoperto o con copertura amovibile, per il sostegno di viti e rampicanti.

- limitati interventi sui tramezzi che non modifichino il comportamento deformativo di elementi strutturali che li sostengono né aumento del loro stato tensionale;
- interventi su tamponature che non alterino la rigidità del telaio né aumentino i carichi;
- manutenzione o rifacimento di pavimentazioni;
- manutenzione o rifacimento di impianti che non interessino elementi strutturali;
- manutenzione o rifacimento di manti di copertura o lastrici;
- manutenzione o rifacimento di ringhiere e cancelli mobili;
- arredi interni e scaffalature;
- pensiline esterne a sbalzo in legno o metallo, in genere sopra finestre o portoncini di ingresso, con aggetto ≤ 1.50 , aventi superficie coperta ≤ 6 mq, aventi peso proprio (G1) e permanente portato (G2) complessivamente $\leq 0,5$ kN/mq;
- soppalchi per sostegno macchinari all'interno di edifici a destinazione d'uso artigianale o industriale, strutturalmente indipendenti, di altezza ≤ 3 m, superficie ≤ 15 mq non cumulabili, carico variabile ≤ 2 kN/mq;
- pergolati da terrazzo scoperti o provvisti di orizzontamento amovibile, di altezza ≤ 3 m, aventi peso proprio (G1) $\leq 0,25$ kN/mq;
- tettoie aventi peso proprio (G1) e permanente portato (G2) complessivamente $\leq 0,5$ kN/mq, di altezza ≤ 3 m e aventi superficie coperta ≤ 10 mq;
- chiusure di logge con infissi di altezza ≤ 3 m dal piano di calpestio;
- aperture nei solai e nella copertura, senza modifica della falda e alterazione del comportamento strutturale, si superficie ≤ 1.5 mq;
- controsoffitti aventi peso proprio (G1) ≤ 0.10 kN/mq;
- sostituzione di abbaini in copertura purché non interessino l'orditura principale, senza aumento dei carichi permanenti;
- trasformazione di finestra in porta finestra, e viceversa, senza aumenti di dimensioni e purché il sottofinestra non abbia funzione strutturale;
- rampe pedonali con dislivello ≤ 1.50 m;
- singolo soppalco ad uso servizi con strutture (n legno elementi metallici ecc.) aventi peso proprio (G1) e permanente portato (G2) complessivamente $\leq 0,4$ kN/mq di superficie ≤ 10 mq, con un carico variabile ≤ 2 kN/mq;
- impianti (pannelli solari, fotovoltaici, etc) gravanti sulla costruzione, il cui peso non ecceda 0.2 kN/mq, purché ciò non renda necessaria la realizzazione di opere di rinforzo strutturale;
- posizionamento di macchinari ad uso industriale nei limiti di carico di progetto della struttura esistente.

B) Opere non accessibili o accessibili per sola manutenzione di dimensioni limitate, comprese le relative fondazioni, che non interagiscono con altre strutture e non ricadono in zone esposte a rischio idraulico o idrogeologico.

Ricadono in tale categoria i seguenti interventi:

- armadi shelter e cabinet per impianti di telefonia mobile;
- pali per illuminazione di altezza inferiore a dodici metri;
- cartelloni e insegne (sono esclusi i cartelloni a bandiera o portale sopra strade con superfici esposte al vento $>$ di 20 mq). Portali, strutture di sostegno per pannelli pubblicitari, segnaletica stradale, insegne e simili, di altezza ≤ 10 m ed una superficie ≤ 20 mq;
- muri di recinzioni fisse che non assolvano funzione di contenimento di terreno di altezza ≤ 2.2 m comprese le relative coperture di ingresso di superficie ≤ 6 mq. Il limite di altezza non sussiste per le recinzioni in rete metallica, in grigliati metallici e simili;

- locali per impianti tecnologici ad un solo piano con superficie ≤ 20 mq e altezza ≤ 3 m;
- Vasche fuori terra di altezza ≤ 1.50 m e volume ≤ 30 mc;
- pannelli fonoassorbenti e relative strutture di sostegno con altezza ≤ 3 m;
- coperture pressostatiche prive di strutture intermedie di supporto con superficie ≤ 600 mq;
- Pannelli fotovoltaici su strutture (quali pali, portali, ecc.) di altezza ≤ 1.5 m dal livello del terreno;
- Solette e pavimentazioni appoggiate a terra

C) Opere temporanee o rimovibili con dimensioni limitate, comprese le relative fondazioni, che non ricadono in zone esposte a rischio idraulico o idrogeologico.

Ricadono in tale categoria i seguenti interventi:

- ponteggi provvisori;
- pergolati da giardino;
- chioschi ed edicole;
- baracche di cantiere e gru;
- prefabbricati per la gestione di emergenze (container);
- serre per uso domestico e serre solari, ad un piano, con copertura e chiusure in teli di plastica, polycarbonato o altri materiali leggeri, adibite esclusivamente a coltivazioni aventi peso proprio (G1) e permanente portato (G2) complessivamente ≤ 0.5 kN/mq;
- piccole costruzioni da orto o giardino destinate ad uso di ripostigli, rimesse attrezzi, ricovero animali da cortile, siano esse prefabbricate o no, ad un piano e di volume inferiore a 12 mc;
- locali ad uso servizi (spogliatoi, garage, depositi, capanni da caccia e da pesca), con superficie totale ≤ 20 mq e altezza ≤ 3 m, realizzati con strutture (in legno, elementi metallici, etc.) aventi peso proprio (G1) e permanente portato (G2) complessivamente ≤ 0.5 kN/mq;
- strutture temporanee per manifestazioni di pubblico spettacolo, soggette ad autorizzazione delle Commissioni di Pubblico Spettacolo;
- tettoie aventi peso proprio (G1) e permanente portato (G2) complessivamente ≤ 0.5 kN/mq, di altezza ≤ 3 m aventi superficie totale coperta ≤ 20 mq.

D) Opere e manufatti interrati con dimensioni limitate e presenza occasionale di persone.

Ricadono in tale categoria i seguenti interventi:

- vani tecnici ed altre opere nel sottosuolo, di altezza entro terra ≤ 2 m e ≤ 15 mq;
- fognature, pozzetti per fognature, condotte interrate, attraversamenti stradali in tubolari con diametro ≤ 1 m;
- rivestimento corticale con reti di scarpate rocciose;
- serbatoi, cisterne prefabbricate e strutture per impiantistica correlata, purchè non interagenti con la stabilità dei versanti, a livello del terreno o interrati, di volume ≤ 15 mc e altezza massima fuori terra ≤ 2.5 m;
- tombe cimiteriali interrate, prive di accesso ai visitatori, con la parte fuoriterra di altezza ≤ 1.50 m.